

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1645

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TOMASSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2002

—————

Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni
infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico
professionali operanti nella sanità veterinaria

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Preliminarmente è necessario sottolineare che l'esercizio delle attività di coordinamento del personale infermieristico nelle aziende sanitarie pubbliche, in applicazione del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, era subordinato alla necessaria esperienza professionale maturata nel profilo di base ed al possesso dello specifico «certificato di abilitazione alle funzioni direttive» conseguibile previa frequenza di un corso di studi teorico-pratico di durata annuale organizzato dalle regioni.

Successivamente, con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001 veniva abrogato il citato decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 e per gli effetti venivano novellate le procedure di accesso del personale alle aziende del Servizio sanitario nazionale.

Con il sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 2001 venivano cassate le norme che prevedevano il possesso dello specifico «certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica» come requisito necessario ed imprescindibile per accedere allo svolgimento delle funzioni di coordinamento del personale di tale area.

Le ripercussioni negative indotte dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 2001 sull'organizzazione dell'assistenza infermieristica nelle aziende sanitarie non si sono fatte attendere; è noto infatti che la funzione di coordinamento degli operatori infermieristici dovrebbe rappresentare il punto di snodo centrale della diffusione della cultura aziendale oltreché l'elemento strategico per la condivisione da parte degli infermieri di quel processo di aziendalizzazione che trae le mosse

dalle leggi di riforma del Servizio sanitario nazionale; malgrado ciò essa viene oggi considerata un fattore opzionale nell'ambito dell'organizzazione dei servizi, la cui esistenza o meno viene rimessa alla discrezionalità degli enti i quali, purtroppo sempre più spesso, stante l'esigenza, peraltro evidente, di dotare le proprie strutture di questa necessaria e peculiare funzione, affidano il coordinamento delle attività infermieristiche (attesa la carenza di disposizioni al riguardo) a personale privo della necessaria specifica formazione; un errore fatale che alimenta continuamente la conflittualità all'interno delle *équipes* ed influenza negativamente la gestione dei processi di erogazione dell'assistenza;

Il citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 2001 ha influenzato inevitabilmente le successive vicende contrattuali sicché in gran parte delle aziende sanitarie italiane gli abilitati alle funzioni direttive (caposala), precedentemente inquadrati in una posizione superiore rispetto agli infermieri, sono stati raggiunti e scavalcati da questi ultimi con una conseguente notevole confusione di ruoli e competenze che certo non giova ad una coerente e produttiva organizzazione dei servizi.

È importante ricordare che il coordinatore infermieristico (caposala) ha ricoperto da sempre un ruolo prezioso nell'organizzazione delle attività sanitarie intra ed extra ospedaliere, rappresentando un punto reale di integrazione tra le *équipes* infermieristiche e quelle mediche oltreché un punto di riferimento imprescindibile per le attività sanitarie legate alla prassi quotidiana.

Questo disegno di legge vuole porre rimedio alle sopracitate incongruenze individuando i contenuti sostanziali della funzione di coordinamento del personale infermieri-

stico e prevedendone la necessaria stabilità strutturale nell'ambito dei ruoli organici delle aziende sanitarie pubbliche e private, così da poter tornare a considerare finalmente tale citata funzione come un ingranaggio necessario ed imprescindibile per il corretto funzionamento della macchina dell'assistenza sanitaria che sia capace di rappresentare l'anello di congiunzione tra direttive aziendali ed operatività infermieristica orientando il cambiamento e tarando le attività e l'organizzazione in funzione delle dinamiche esigenze delle Aziende. Il provvedimento prevede tra l'altro, come condizione di accesso alle nuove funzioni il possesso contestuale del *master* di primo livello in *management* per le funzioni di coordinamento conseguito in ambito universitario, cui si aggiunge un'esperienza triennale maturata nel medesimo profilo infermieristico di base.

Con ciò il dispositivo aderisce agli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità i quali auspicano, come condizione per l'esercizio della dirigenza intermedia, il possesso di competenze organizzative e gestionali conseguenti ad un idoneo percorso formativo e professionale; questo si rende necessario anche alla luce delle attuali logiche organizzative che sottendono alla dipartimentalizzazione ed alla creazione di aree funzionali omogenee in sanità, cosicché la

presenza di coordinatori dell'assistenza infermieristica specificatamente formati concretizzerà una risposta coerente ed efficace all'esigenza di avere personale sempre più preparato nella gestione e nel coordinamento di specifiche interdipendenze operative.

Al fine di rendere più possibile limpida ed univoca la titolarità della funzione di coordinamento del personale infermieristico a livello operativo il disegno di legge riconosce la validità del certificato di abilitazione alle funzioni direttive dell'assistenza infermieristica, conseguito in base al precedente ordinamento, per l'esercizio delle medesime funzioni di coordinamento cui abilita il *master* universitario di primo livello.

Il disegno di legge prevede infine l'abrogazione di quelle parti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 2001 con esso incompatibili e, per le ovvie ragioni di ordine pubblicistico, la costituzione da parte del Collegio infermieri di un elenco da tenere in corrispondenza del relativo albo in cui saranno iscritti i soggetti in possesso del *master* di primo livello delle funzioni di coordinamento e del certificato di abilitazione alle funzioni direttive dell'assistenza infermieristica conseguito in base al precedente ordinamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della funzione di coordinamento)

1. È istituita la funzione di coordinamento per il profilo professionale dell'infermiere e dell'infermiere pediatrico.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è attivata la funzione di coordinamento e reso operativo il suo esercizio in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.

Art. 2.

(Definizione)

1. Per funzione di coordinamento di cui all'articolo 1, si intende:

a) l'organizzazione, gestione e valutazione dei professionisti infermieri o infermieri pediatrici e degli operatori che li coadiuvano;

b) la pianificazione, gestione e verifica dei diversi processi a valenza sanitaria e socio-sanitaria afferenti alla funzione infermieristica e alla funzione alberghiera;

c) la gestione delle risorse tecnico-strumentali, dei presidi sanitari e farmacologici.

Art. 3.

(Titolare della funzione di coordinamento)

1. L'esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso contestuale dei seguenti requisiti:

a) di un *master* di primo livello in *management* per le funzioni di coordinamento

nell'infermieristica rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

b) di esperienza triennale nel profilo di appartenenza.

2. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica e nell'assistenza infermieristica pediatrica è valido per l'esercizio della funzione di coordinamento per il profilo professionale dell'infermiere e dell'infermiere pediatrico.

3. Gli abilitati alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica in base alla progressiva normativa sono da considerarsi a tutti gli effetti coordinatori infermieristici.

Art. 4.

(Registri)

1. Il Collegio infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia tiene, in corrispondenza del relativo albo, l'elenco degli infermieri e degli infermieri pediatrici in possesso di *master* di primo livello in *management* per le funzioni di coordinamento nell'infermieristica o del certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica e nell'assistenza infermieristica pediatrica.

Art. 5.

(Istituzione dell'operatore tecnico ausiliario di sanità veterinaria)

1. È istituita la figura professionale dell'operatore tecnico ausiliario di sanità veterinaria, il quale svolge l'attività di cattura degli animali, il loro contenimento, nel rispetto del benessere animale, la pulizia degli ambienti compresi quelli in cui sono custoditi gli animali, il ritiro dalle strade e dagli altri luoghi pubblici degli animali morti, il tra-

sporto del materiale, la manutenzione degli utensili e delle apparecchiature in dotazione.

Art. 6.

(Istituzione dell'operatore tecnico specializzato ausiliario di sanità veterinaria)

1. È istituita la figura professionale dell'operatore tecnico specializzato ausiliario di sanità veterinaria, il quale svolge l'attività di cattura, assistenza, alimentazione e cura della mano agli animali stabulati, curandone l'igiene individuale e quella degli ambienti in cui sono ricoverati, garantendo l'applicazione delle norme sul benessere animale; il trasporto del materiale, ivi compresi gli animali morti, la guida degli automezzi speciali (autocanili e ambulanze veterinarie), la loro pulizia e la manutenzione degli utensili e delle apparecchiature in dotazione.

Art. 7.

(Istituzione dell'operatore socio-sanitario addetto all'assistenza zoiatrica)

1. È istituita la figura professionale dell'operatore socio-sanitario addetto all'assistenza zoiatrica, il quale svolge la sua attività sia nel settore veterinario che sociale in servizi di tipo socio-sanitario anche in ambiente ambulatoriale od ospedaliero veterinario e al domicilio dell'utente. Egli svolge la sua attività su indicazione degli operatori professionali sanitari o del personale medico veterinario, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

2. La sua attività consiste nell'assistenza diretta alle attività terapeutiche veterinarie, assistenza alle attività chirurgiche veterinarie, di assistenza alle attività e terapie assistite con animali.

Art. 8.

(Abrogazioni)

1. Il comma 1, lettera *a*), il comma 2 ed il comma 3 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, sono abrogati.

